



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI PORTO
GARIBALDI**

ORDINANZA 13/2011

DISCIPLINA DEGLI ACCOSTI NEL PORTO DI PORTO GARIBALDI

Il Capo del circondario marittimo di Porto Garibaldi:

- VISTA:** la propria ordinanza n. 23/2004 in data 29/07/2004 relativa alla disciplina della navigazione, degli ancoraggi e degli ormeggi delle unità navali nel porto di Porto Garibaldi;
- VISTA:** la propria ordinanza n. 12/2011 in data 07.04.2011 che modifica l'ordinanza di cui al precedente visto nella parte relativa alla destinazione degli ormeggi destinati alle unità adibite al trasporto passeggeri
- VISTA:** la propria ordinanza n. 09 /99 in data 08.03.1999 relativa alla disciplina della navigazione nei pressi degli impianti di mitilicoltura;
- VISTA:** la propria ordinanza n. 31 /99 in data 06.08.1999 relativa alla disciplina della navigazione all'interno del porto di Porto Garibaldi;
- RITENUTO:** necessario disciplinare la navigazione, gli ancoraggi e gli accosti delle unità navali nel porto di Porto Garibaldi nonché ai pontili ivi posizionati;
- RITENUTO:** di continuare a mantenere un assetto che contribuisca ad elevare gli standard di sicurezza, ottimizzando le attività marittime e portuali e, nel contempo, favorisca la standardizzazione e lo snellimento delle pratiche nell'ambito di giurisdizione del circondario marittimo;
- VISTI:** gli articoli 30, 62 e 81 del codice della navigazione e gli articoli 59, 62, 63, 64, 65, 66, 74 e 81 del relativo regolamento, parte marittima:

ORDINA

ARTICOLO 1

“CAMPO DI APPLICAZIONE”

1. Ferme restando le disposizioni impartite con le ordinanze di cui ai precedenti visti, la presente ordinanza disciplina la navigazione, gli ancoraggi e gli accosti delle unità navali nel porto di Porto Garibaldi.
2. Le presenti norme, motivate anche dalle particolari condizioni idrografiche, morfologiche e organizzative del porto in parola, si conformano ai principi generali stabiliti dal codice della navigazione e del relativo regolamento di esecuzione, ai quali bisogna fare riferimento per le fattispecie non espressamente disciplinate.

ARTICOLO 2

“ANCORAGGIO E SOSTA NELLE ACQUE ANTISTANTI IL PORTO DI PORTO GARIBALDI”

1. In relazione alle caratteristiche delle unità navali e alle condizioni meteorologiche presenti, la sosta e l'ancoraggio nelle acque antistanti il porto di Porto Garibaldi è ammesso, fatto salvo quanto previsto nelle ordinanze vigenti, previa autorizzazione dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto con esclusione del canale di atterraggio al porto individuato al successivo articolo 3.

2. Tutte le unità navali in sosta devono:

- comunicare l'arrivo e la partenza nelle zone sopra indicate, all'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Garibaldi via radio VHF/Fm, canali 11/16, o al telefono al numero 0533/327141;
- attenersi alle norme per prevenire gli abbordi in mare, a quelle di sicurezza della navigazione e di tutela ambientale;
- prestare la massima attenzione alle unità navali in entrata e uscita dal porto;
- quando ancorate, continuare a garantire l'ascolto radio continuo VHF/FM, canali 11/16, per poter essere contattate in caso di necessità.

ARTICOLO 3

“CANALE DI ATTERRAGGIO NEL PORTO DI PORTO GARIBALDI”

1. Le unità in entrata nel porto canale devono allinearsi in direzione dell'imboccatura ad almeno 500 m dalla radice della diga foranea e navigare all'interno della zona di mare compresa tra il fanale verde e il fanale rosso, mantenendo la dritta, senza incrocio di rotte, sorpasso e procedendo con una velocità di sicurezza evitando di generare il moto ondoso. A causa delle mutevoli condizioni dei fondali dell'imboccatura del porto dovute alla particolare realtà idrografica del porto canale anche in funzione delle maree e delle condizioni meteo marine, costituisce primaria responsabilità del Comandante di ogni unità informarsi preventivamente sullo stato dei fondali e sulle attuali modalità di ingresso in porto.
2. Nel canale di atterraggio sono vietati: la sosta; l'ancoraggio; la navigazione a vela e quella superiore a 6 nodi; la pesca; la balneazione; le attività subacquee e ogni altra attività che intralci la navigazione.
3. Le unità navali a vela, sprovviste di motore ausiliario non possono navigare a vela nel canale di atterraggio al porto.

ARTICOLO 4

“NAVIGAZIONE NEL PORTO DI PORTO GARIBALDI”

1. La navigazione nell'ambito portuale è consentita alle unità navali dirette alle banchine, pontili con fondali e lunghezze idonee a riceverle.
A causa delle mutevoli condizioni dei fondali degli specchi acquei prospicienti le banchine e i pontili dovuti alla particolare realtà idrografica del porto canale anche in funzione delle maree e delle condizioni meteo marine, costituisce primaria responsabilità del Comandante di ogni unità informarsi preventivamente sullo stato dei fondali e sulle attuali condizioni di fondale della banchina presso la quale intende accostare.
2. La navigazione nell'ambito portuale, comunque connessa alla disciplina degli accosti di cui al successivo articolo 5, deve essere condotta come segue:
 - in relazione alle condizioni meteo marine presenti e alle caratteristiche strutturali dell'unità, navigare alla minima velocità possibile per garantire la sicurezza della navigazione, evitando di generare moto ondoso;
 - utilizzare i previsti segnali acustici, in particolare nei casi di scarsa visibilità;
 - mantenere l'ascolto radio continuo sui canali 11/16 VHF/FM, se l'unità è provvista di apparato;
 - prestare la massima attenzione alle unità navali in movimento e alle eventuali indicazioni ricevute dall'autorità marittima ovvero dai concessionari di banchine e pontili;
 - manovrare sempre con prudenza.
4. Nel bacino portuale sono vietati: la sosta; la navigazione a vela e quella superiore a 6 nodi, l'ancoraggio nelle zone non previste; la pesca; le attività subacquee e ogni altra attività che generi intralcio, nonché la balneazione.
5. Le unità navali a vela, sprovviste di motore ausiliario non possono navigare a vela nell'ambito portuale.

ARTICOLO 5

“DISCIPLINA DEGLI ACCOSTI NEL PORTO DI PORTO GARIBALDI”

1. Fatte salve le competenze dell'Autorità Comunale in materia di gestione del demanio marittimo, la disciplina degli accosti, per i suoi preminenti aspetti di polizia marittima e sicurezza della navigazione compete all'Autorità Marittima. Le unità navali da traffico che intendono ormeggiare nel porto di Porto Garibaldi, devono presentare all'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Garibaldi una richiesta di accosto come da facsimile in allegato 1, entro le ore 12:00 del giorno precedente l'arrivo. L'Ufficio Circondariale Marittimo, in relazione all'assetto portuale e all'articolazione dei traffici, assegna, anche in deroga alla zonizzazione degli accosti portuali effettuata nell'Ordinanza 23/2004 e successive modifiche, l'accosto entro le ore 16.00 sempre del giorno precedente l'arrivo. Le richieste presentate oltre le ore 12.00 del giorno precedente ma, comunque, prima di 4 ore dall'arrivo vengono valutate di volta in volta dallo stesso Ufficio Circondariale Marittimo.
2. Tutte le unità navali da traffico prima di entrare e uscire dal porto di Porto Garibaldi devono, comunque, richiedere, via radio VHF/Fm canali 11/16 o al telefono/fax numero 0533/327141, la conferma dell'accosto all'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Garibaldi, comunicando il numero di passeggeri trasportati e qualora necessario il porto di provenienza e destinazione.
3. I motopescherecci stanziali nel porto di Porto Garibaldi devono ormeggiare presso le banchine secondo gli accosti a loro assegnati. Tutti gli altri motopesca che intendono ormeggiare nel porto di Porto Garibaldi per brevi operazioni di imbarco e sbarco devono richiedere ed ottenere l'autorizzazione all'accosto da parte dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Garibaldi, anche a mezzo radio VHF/Fm canali 11/16.
4. Le imbarcazioni e i natanti da diporto stanziali nel porto di Porto Garibaldi devono ormeggiare presso i posti in concessione loro assegnati dai rispettivi concessionari, mentre quelle in transito possono contattare i responsabili delle strutture in concessione stesse per l'assegnazione del posto barca.
- 5) L'Autorità marittima ha facoltà di negare l'autorizzazione all'accosto per motivi di sicurezza della navigazione e di ordinata razionale fruizione del porto.

ARTICOLO 6

“PRIORITÀ NEI MOVIMENTI, NEGLI ACCOSTI E PERMANENZA AGLI ORMEGGI NEL PORTO DI PORTO GARIBALDI”

1. La navigazione all'interno del porto, tenuto conto di quanto stabilito ai precedenti articoli e salvo particolari motivi tecnici o operativi, è stabilita con il seguente ordine di priorità:
 - imbarcazioni adibite al servizio di trasporto passeggeri in uscita o in entrata;
 - motopesca, imbarcazioni e natanti da diporto in uscita e in entrata da ormeggi a loro assegnati in forma stabile o in concessione;
 - unità navali in transito, in uscita o in entrata.
2. A parità di condizioni di ormeggio e in presenza di più richieste l'accosto viene assegnato all'imbarcazione che arriva per prima.

ARTICOLO 7

“OBBLIGHI DURANTE LA SOSTA NEI PORTI DEL PORTO DI PORTO GARIBALDI”

1. Durante la sosta nei porti le unità navali devono:

- ormeggiare in modo da non intralciare il transito o la manovra di altre unità e preferibilmente con prua in direzione della rotta per l'imboccatura, utilizzando idonei e sufficienti cavi e parabordi;
- tenere in perfetta efficienza gli impianti e le attrezzature di bordo, con particolare riferimento all'estinzione incendi e esaurimento acqua; mantenendo, comunque, disattivati i radar;
- prestare attenzione alle altre unità navali in manovra, favorendo il transito e l'ormeggio anche attraverso il passaggio di cavi, il posizionamento di parabordi aggiuntivi e piccoli spostamenti;
- tenere, pennoni, gruette, reti, altre attrezzature in modo da non sporgere da bordo sul lato di transito delle altre unità navali né lato banchina ove avviene il transito pedonale, ad esclusione dello scalandrone che, comunque, deve essere mantenuto in perfetta efficienza e funzionalità e illuminato nelle ore notturne;
- evitare l'emissione di fumi e di rumori;
- in caso di avverse condizioni meteo marine provvedere a rinforzare gli ormeggi anche tramite il servizio eventualmente predisposto dal concessionario di banchina/pontili ovvero attraverso il servizio di guardianaggio qualora l'unità navale sia in disarmo o priva di equipaggio; nel caso le condizioni meteo marine dovessero peggiorare l'unità deve, comunque, essere pronta a muovere;
- non effettuare lavori di manutenzione a bordo, salvo che piccoli interventi che non limitano la sicurezza dell'unità navale e che non siano incompatibili con la sicurezza portuale; la pitturazione fuori bordo e il lavaggio di reti sono, comunque, vietati.

2. Durante lo sbarco o l'imbarco di passeggeri nel porto di Porto Garibaldi i comandanti delle unità addette al trasporto passeggeri, oltre a quanto previsto al precedente punto 1., devono:

- evitare che vi siano persone sulle passerelle, quando ormeggiano nei pressi altre unità navali;
- mantenere aperto l'ascolto radio in VHF/Fm sul canale 11/16 e disporre anche di un sistema di comunicazione alternativo (telefono cellulare);
- verificare e/o predisporre ogni accorgimento necessario al fine di scongiurare durante le operazioni di imbarco e sbarco passeggeri l'eventuale caduta di uomo in mare;
- mantenere nei pressi della scaletta laterale di imbarco idoneo personale (fornito di indumento/elemento identificativo), incaricato: dell'instradamento dei passeggeri; della verifica del titolo di trasporto; dell'istruzione e guida dei passeggeri durante il transito sullo scalandrone; dell'accertamento che non imbarchi personale estraneo non autorizzato;
- mantenere nei pressi della scaletta di imbarco una tabella che indichi l'orario di partenza, la destinazione e il numero massimo dei passeggeri trasportabili;
- disporre nei pressi dell'unità navale impegnata in operazioni di imbarco e sbarco passeggeri salvagente anulari muniti di sagola galleggiante di almeno 30 metri;
- prima di disormeggiare accertarsi che la scaletta laterale sia recuperata a bordo; all'arrivo posizionare la stessa solo dopo aver ultimato la manovra di ormeggio;
- è consentito imbarcare e sbarcare passeggeri esclusivamente presso le banchine del Porto di Porto Garibaldi. Le operazioni di imbarco e sbarco possono essere effettuate esclusivamente con unità ferma e ormeggiata alle bitte.

ARTICOLO 8

“ORMEGGIO AI PONTILI INSISTENTI NEL PORTO DI PORTO GARIBALDI”

1. L'ormeggio ai pontili in concessione è ammesso in presenza di condizioni meteo marine che consentono l'accosto e secondo le indicazioni previste dai concessionari.
2. Le unità navali dirette ai pontili devono:
 - procedere alla minima velocità possibile per garantire la sicurezza della navigazione e della balneazione e senza generare moto ondoso;
 - manovrare con prudenza, utilizzando, quando necessario, i segnali sonori per attirare l'attenzione di altre unità navali ovvero delle persone presenti sul pontile;
 - non ormeggiare in modo da intralciare la manovra e la sosta di altre unità.

ARTICOLO 9

“UNITA' IN DISARMO”

In funzione della limitata capacità di accoglienza del porto non è consentito lasciare unità disarmate. Il disarmo è consentito solo in casi eccezionali e in presenza di particolari circostanze, esaminate a seguito di istanza documentata, e alle condizioni prescritte dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Garibaldi anche nell'apposita Ordinanza richiamata nell'art. 10;

Le unità da traffico disarmate devono munirsi di apposita concessione demaniale marittima da parte dell'Autorità comunale del Comune di Comacchio previo parere dell'Autorità Marittima. Quanto alle unità da pesca restano in vigore le disposizioni di cui alla L. 389/1976;

ARTICOLO 10

“ RINVIO A DISPOSIZIONI PARTICOLARI, DEROGHE E EVENTI DI RILIEVO”

1. Le norme della presente ordinanza integrano quelle già contenute nelle vigenti Ordinanze del Capo del Circondario Marittimo e relative a: esercizio di attività in mare, nei porti e sul demanio marittimo; tutela ambientale; attività balneari, pesca marittima e acquacoltura, diporto nautico, lavori subacquei, servizio di guardianaggio, pratica di arrivo e partenza dai porti, esecuzione di lavori a bordo con l'utilizzo di fonti termiche, interdizione alla navigazione e ancoraggio.
2. In presenza di particolari circostanze tecnico-operative, supportate da accertamenti e/o documentate, l'autorità marittima può concedere eventuali deroghe alle disposizioni della presente ordinanza.
3. In presenza di avverse condizioni meteo marine, di pericoli o emergenze i comandanti delle unità navali, possono adottare ogni azione necessaria e indispensabile per la sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, informandone tempestivamente l'autorità marittima.
4. I comandanti delle unità navali e ogni altra persona eventualmente presente a bordo o in porto devono segnalare all'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Garibaldi ogni evento di rilievo che riguarda la navigazione, la manovra e la sosta delle unità navali, nonché le strutture portuali e, comunque, ogni situazione che possa compromettere il regolare svolgimento dei servizi o generare pericoli.

ARTICOLO 11

“TRATTI DI BANCHINA RISERVATI ALLE OPERAZIONI DI RIFORNIMENTO”:

E' permanentemente vietato l'accosto e l'ormeggio presso i tratti di banchina compresi tra le bitte n°72 e n°74 e tra le bitte n°100 e n°102 destinati al rifornimento delle unità navali. Eventuali diverse temporanee esigenze di accosto potranno essere autorizzate dall'Autorità Marittima.

ARTICOLO 12 "VIOLAZIONI"

Chiunque non osserva le norme stabilite nella presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato e/o illecito amministrativo, è punito, a seconda dell'infrazione commessa, ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, ovvero dell'art. 53 del decreto legislativo 171/2005.

ARTICOLO 11 – ENTRATA IN VIGORE, ABROGAZIONI E PUBBLICAZIONE

1. La presente ordinanza entra in vigore in data odierna ed abroga ogni provvedimento in contrasto con la presente disciplina.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di far osservare e far osservare la presente ordinanza che viene pubblicizzata mediante affissione all'albo dell'Ufficio, nonché tramite inclusione alla pagina "ordinanze" del sito web www.guardiacostiera.it.

Porto Garibaldi, lì 07.04.2011

F.to IL COMANDANTE
T.V. (CP) Sebastiano CARTA

(FAC-SIMILE) in bollo
DOMANDA DI ACCOSTO NEL PORTO DI PORTO GARIBALDI

All' UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
44029 – PORTO GARIBALDI -

Il sottoscritto _____ in qualità di _____
(1) dell'unità navale _____ di bandiera _____ T.S.L. _____
iscritta al n° _____ dei RR.NN.MM.GG./matricole/R.N .D./R.I.D. di _____:

CHIEDE

l'accosto presso la banchina _____ del porto di Porto Garibaldi per il giorno
_____ dalle ore _____ alle ore _____ per _____(2).

DICHIARA

di conoscere e di attenersi alla disciplina di cui all'ordinanza n° 13/2011 in data
07.04.2011 dell' Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Garibaldi .

Porto Garibaldi, _____

(firma)

(1) specificare se comandante, armatore, raccomandatario marittimo;
(2) indicare il tipo di operazione

